

## PROTOCOLLO D'INTESA

Fra la Città di Torino, in persona di

E

Le Associazioni \_\_\_\_\_ in persona di

Premesso che

- in accordo ai principi di prevenzione, riduzione e riutilizzo, contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, risulta opportuno adottare ogni azione possibile per salvaguardare l'ambiente ;
- tra le azioni possibili per il fine di cui al punto precedente, rientra il dettato della norma tecnica UNI EN 13432, promossa dall'Unione Europea e finalizzata al definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci ;
- il TU Ambientale (D. Lgs. 152/06 e smi) agli artt. 179 e 180 richiama i principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e, all'art. 181, il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso forme di riutilizzo e re-impiego ;
- la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27/12/06, n. 296), traendo spunto dalla citata norma tecnica europea, ha previsto un programma sperimentale a livello nazionale finalizzato a dare esecutività al divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci a far data dal 01/01/2010 ;
- la legge 03/08/09, n. 102 (di conversione del D.L. n. 78 del 01/07/09) ha prorogato il termine di cui al punto precedente di un anno, al 01/01/2011 ;
- ogni anno, in Italia, vengono distribuite agli utilizzatori finali quantità esorbitanti di shopper non biodegradabili per l'asporto delle merci e la loro produzione, in peso, si attesta su 260.000 tonnellate (di polietilene - PE), di cui il 28% circa diventa rifiuto <sup>1</sup> ;
- se un barile di petrolio pesa circa 135 kg, uno shopper pesa circa 7 gr e con un barile di petrolio si producono fino a 1.345 shopper non biodegradabili (in PE), ciò significa che per produrre 100 shopper servono all'incirca 10 kg di petrolio, a fronte di 0,5 kg di mais ed 1 kg di olio di girasole per la stessa quantità <sup>1</sup> ;

1

Fonte :  
[www.mark-up.it/articoli/0,1254,41\\_ART\\_1790,00.html?lw=10020;CHL](http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_1790,00.html?lw=10020;CHL)  
(By "mark up Business Media Srl" – Gruppo 24 ore)

1

Fonte :  
[www.mark-up.it/articoli/0,1254,41\\_ART\\_1790,00.html?lw=10020;CHL](http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_1790,00.html?lw=10020;CHL)

- se la produzione di shopper in PE è di 260.000 ton/anno (260.000.000 kg di polietilene), ne deriva che per far fronte al fabbisogno annuale nazionale si consumano fino ad oltre 27.000.000 di barili di petrolio<sup>1</sup> ;
- i rifiuti solidi urbani (RSU), non recuperabili, della Città di Torino, sono abitualmente conferiti nei relativi cassonetti, e successivamente depositi in discarica, all'interno di sacchetti in polietilene (PE), comunemente denominati "shopper" ;
- l'utilizzo massiccio di tali "shopper" quali contenitori per l'asporto delle merci, ne determina un uso altrettanto massiccio come contenitori dei rifiuti solidi urbani (RSU) non recuperabili e, data la loro particolare conformazione, (con manici, che si prestano a fungere da legacci per il medesimo shopper, nonché a maniglie con cui lanciaarli), il volume medio inferiore ai 30 lt ed il particolare polimero con cui sono prodotti (indicato con la sigla PE e con un numero di riferimento, in funzione dello spessore del film plastico utilizzato per la produzione), che li rende particolarmente resistenti ed elastici, ne consente un abbandono nell'ambiente particolarmente semplice, al di fuori degli appositi bidoni e cassonetti atti a contenerli ;
- l'abbandono indiscriminato di tali "shopper" nell'ambiente terrestre, fluviale e lacuale, sia come contenitori di rifiuti solidi urbani, sia come contenitori vuoti, determina costi di bonifica ingenti in capo alle singole Amministrazioni competenti, nonché un potenziale danno ambientale difficile da affrontare e, in taluni casi, impossibile da debellare anche nel lungo periodo ;
- la discarica di basse di Stura, che è l'impianto ove vengono attualmente conferiti tutti i rifiuti solidi Urbani (RSU), non recuperabili, della Città di Torino, cesserà la propria attività in data 31/12/2009 ;
- l'utilizzo di "shopper" biodegradabili in luogo di quelli attualmente utilizzati, in polietilene (PE), determinerebbe una miglior conduzione dell'impianto di interrimento controllato, se non dal punto di vista volumetrico specifico (il volume di uno shopper biodegradabile è pressoché uguale a quello di uno in polietilene), almeno da quello del volume "processato" (la compattazione meccanica degli "shopper bio" comporta un minor volume a fine processo rispetto a quanto accadrebbe con gli stopper in polietilene, in quanto più resistenti) e, ultimo ma non ultimo, una minor percentuale residuale di polietilene nell'ammasso di rifiuti collassati ;
- l'art. 183, comma 1, lett f) del TU Ambientale (D. Lgs. 152/06 e smi), così come novellato dall'art. 2 del D. Lgs. 4/08, ripropone la definizione di raccolta differenziata della frazione organica come segue: "La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati" ;
- l'impianto di Amiat di Borgaro Torinese, che è quello ove viene attualmente conferita tutta la frazione organica umida della Città di Torino, è tecnologicamente attrezzato per ricevere anche sacchi in polietilene tuttavia, la loro sostituzione, a favore di shopper compostabili , determinerebbe una miglior qualità del processo di compostaggio e, soprattutto, il rispetto in senso stretto, del dettato normativo di cui all'art. 183 del TU Ambientale ;

- nell'ottica del rispetto di quanto enunciato all'art. 183 del TU Ambientale e a carattere educativo, la partecipata AMIAT SpA, all'atto dell'internalizzazione nei cortili della raccolta differenziata (secondo il programma definito dalla Città), consegna a tutte le famiglie coinvolte, una dotazione iniziale di 50 sacchi compostabili per la raccolta della frazione organica umida ;
- gli shopper in polietilene (PE), sebbene possano essere riutilizzati un certo numero di volte (minimo) quali contenitori anche per il trasporto di merci varie, data la loro particolare struttura chimico-fisica, non si prestano a svariati utilizzi per lo stesso fine, come, viceversa, altri sacchi quali, ad esempio, le borse definite "cabas", attualmente in vendita nelle catene commerciali e in alcuni negozi, resistenti e di materiale vario (cotone, iuta, polimeri plastici più resistenti e diversi dal polietilene) ;
- il divieto stabilito dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007, che avrà efficacia a far data dal 01/01/2011, ha ad oggetto la "commercializzazione" dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci ;
- l'entrata in vigore dal 1/1/2011 del divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci comporterà inevitabili ripercussioni alla rete commerciale di vendita, sia per quanto concerne la grande distribuzione, sia per il commercio al dettaglio; si ritiene quindi necessario prevedere un periodo transitorio di adeguamento al divieto, che permetta agli esercizi commerciali sopra richiamati di esaurire le eventuali scorte di sacchi non biodegradabili già stoccati e di trovarsi pronti nel dare seguito al divieto stabilito dalla legge nazionale .

Tutto ciò premesso:

### **Art. 1**

1. Il presente protocollo intende dare avvio, a partire dalla sua sottoscrizione e fino al 31/03/2010, ad un programma sperimentale volto alla progressiva diffusione della "buona pratica" del non utilizzo di sacchetti (ossia dei cosiddetti shopper con manico a canottiera) non biodegradabili per l'asporto delle merci .
2. Dal 2/04/2010 la città intende vietare agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché ai produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, la distribuzione ai consumatori, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, di sacchetti (ossia dei cosiddetti shopper con manico a canottiera) non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte

### **Art.2**

1. Al fine di adeguarsi al divieto generale di commercializzazione previsto dalla legge Finanziaria per il 2008 e che entrerà in vigore, salvo ulteriori rinvii, l'1/01/2011, durante la vigenza del presente protocollo, la città di Torino e le Associazioni \_\_\_\_\_ si impegnano reciprocamente a promuovere azioni volte alla graduale sostituzione dei sacchetti (ossia dei cosiddetti shopper con manico a canottiera) in polietilene non biodegradabili per l'asporto delle merci con sacchetti biodegradabili preferibilmente conformi alla norma tecnica UNI EN 13432, come campagne di informazione, progetti nelle scuole, distribuzione di shopper riutilizzabili.

### **Art.3**

La Città di Torino e le Associazioni \_\_\_\_\_ si impegnano altresì reciprocamente a promuovere attività di sensibilizzazione dei cittadini, delle imprese associate e dei consumatori, finalizzate alla modifica delle abitudini ambientali con l'obiettivo di pervenire alla diminuzione dell'uso e consumo della plastica e fino alla completa eliminazione degli shopper con manico a canottiera in polietilene.

### **Art.4**

Le Associazioni si impegnano a partecipare ai lavori di una commissione Comune/Associazioni che verrà periodicamente convocata dalla Divisione Commercio della Città di Torino, durante il periodo sperimentale, al fine di monitorare la diffusione della "buona pratica" del non utilizzo di shopper con manico a canottiera per l'asporto delle merci, non biodegradabili, e di consentire eventuali interventi correttivi del percorso.